

(A) CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E/O DI GAS NATURALE - MERCATO LIBERO DOMESTICO

Art. 1. Definizioni

Nell'ambito e ai fini delle presenti Condizioni Generali di Fornitura e di ogni altro documento allegato al contratto di fornitura si intendono per:

- **ARERA:** Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita ai sensi della Legge 14 Novembre 1995 n. 481;
- **Bonus sociale:** compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale per i clienti economicamente svantaggiati (GAS/EE) e per i clienti in gravi condizioni di salute che necessitano di apparecchiature elettromedicali alimentate da energia elettrica ai fini del mantenimento in vita (EE);
- **CGF:** presenti condizioni generali di fornitura;
- **Ciente:** soggetto che fruiscie del servizio di fornitura di gas naturale ed energia elettrica, come identificato nella Richiesta di fornitura;
- **Ciente buon pagatore:** cliente finale che ha pagato nei termini di scadenza le bollette relative all'ultimo biennio
- **Ciente domestico:** soggetto i cui punti di prelievo e di punti di riconsegna sono riconducibili per l'energia elettrica alla tipologia di cui all'art. 2.3 lettera a) del TIV e per il gas naturale alla tipologia di cui all'articolo 2.3 lettere a) e b) del TIVG;
- **CE:** condizioni economiche della fornitura di energia elettrica/gas naturale;
- **Consumatore:** persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, come definito ai sensi del Codice del Consumo;
- **Contatore o Misuratore o Gruppo di misura:** apparecchio che consente la rilevazione dei consumi del Cliente finale. Nel mercato del gas naturale il misuratore è classificabile in: **Misuratore accessibile:** misuratore per cui l'accesso al segnannte del misuratore è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica; **Misuratore non accessibile:** misuratore per cui l'accesso al segnannte del misuratore è consentito solo in presenza del titolare del punto di riconsegna medesimo o di altra persona da questi incaricata; **Misuratore parzialmente accessibile:** misuratore cui l'impresa di distribuzione può normalmente accedere in presenza di persona che consenta l'accesso al luogo dove il misuratore è installato;
- **Contratto di somministrazione (CS):** insieme delle CGF, delle CE, della Richiesta di fornitura e dei relativi allegati;
- **Distributore:** è l'esercente che gestisce il servizio di distribuzione dell'energia elettrica e gas naturale, attraverso le reti locali a cui il Cliente finale è connesso;
- **Fascia Oraria F1:** ore comprese tra le 08:00 e le 19:00 nei giorni dal lunedì al venerdì; **Fascia Oraria F2:** ore comprese tra le 07:00 e le 08:00 e tra le 19:00 e le 23:00 nei giorni dal lunedì al venerdì e le ore comprese tra le 07:00 e le 23:00 nei giorni di sabato; **Fascia Oraria F3:** ore comprese tra le 00:00 e le 07:00 e tra le 23:00 e le 24:00 nei giorni dal lunedì al sabato e tutte le ore della giornata nei giorni di domenica e festivi;
- **Fattura di chiusura:** fattura emessa a seguito di cessazione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale in essere tra Fornitore e Cliente;
- **Fattura di periodo:** fattura, diversa dalla fattura di chiusura, emessa regolarmente nel corso del rapporto contrattuale tra Fornitore e Cliente;
- **Fornitore o Somministrante o AGSM AIM Energia:** società AGSM AIM Energia S.p.A., erogatrice della fornitura di energia elettrica e gas naturale;
- **Impianto interno:** complesso formato dall'insieme delle condotte e degli accessori dal POD e PDR agli apparecchi utilizzatori.
- **Mercato libero:** mercato in cui le condizioni economiche e/o contrattuali di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale sono concordate liberamente tra le parti;
- **Parti:** Fornitore e Cliente;
- **PDR:** punto di riconsegna del gas naturale presso l'immobile del Cliente;
- **POD:** punto di prelievo dell'energia elettrica presso l'immobile del Cliente;
- **Salvaguardia EE:** servizio di vendita di energia elettrica di cui all'articolo 1 comma 4 della legge n. 125/07 riservato a tutti i clienti finali che non hanno diritto al servizio di maggior tutela;
- **Servizio di Maggior Tutela EE:** servizio di fornitura di energia elettrica a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall'ARERA;
- **Servizio di Tutela GAS:** servizio di fornitura di gas naturale a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall'ARERA; **Servizi di ultima istanza GAS:** servizi erogati dal fornitore del servizio di default di distribuzione (FdD) o dal Fornitore Ultima Istanza (FUI);
- **SI:** Sistema Informativo Integrato;
- **Switching:** sostituzione dell'utente del servizio di distribuzione (Venditore) presso il POD/PDR;
- **Utenza:** luogo (immobile, etc.) che viene allacciato alla rete locale gestita dal Distributore dove viene consegnato/a il gas naturale e/o l'energia elettrica.

Art. 2. Riferimenti normativi

Nell'ambito del presente contratto si farà riferimento ai seguenti riferimenti normativi:

- Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 8 luglio 1998 e s.m.i. (**D. Lgs. 213/98**).
- Decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999 e s.m.i. (**D. Lgs. 79/99**).
- Decreto legislativo n. 164 del 23 maggio 2000, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000 e s.m.i. (**D. Lgs. 164/00**).
- DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 e s.m.i. (**DPR 445/00**).
- Delibera ARERA n. 229 del 18 ottobre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 11 dicembre 2001 e s.m.i. (**Del. 229/01**).
- Direttiva CE n. 87 del 13 ottobre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 25 ottobre 2003 e s.m.i.
- (**Direttiva 2003/87/CE**). Delibera ARERA n. 138 del 29 luglio 2004, pubblicata sul sito ARERA in data 31 luglio 2004 e s.m.i. (**Del. 138/04**).
- Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, pubblicato in Supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale, 8 ottobre 2005, n. 235 (**D. Lgs. 206/2005**), che ha approvato il "Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229" e s.m.i. (**Codice del Consumo**).
- Delibera ARERA n. 111 del 9 giugno 2006, pubblicata sul sito ARERA in data 13 giugno 2006 e s.m.i. (**Del. 111/06**). Delibera ARERA n. 181 del 2 agosto 2006, pubblicata sul sito ARERA in data 4 agosto 2006 e s.m.i. (**Del. 181/06**).

- Decreto MISE del 31 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 196 del 25 agosto 2009 e s.m.i. (**D. MiSE 31/07/2009**).
- Delibera ARERA ARG/gas 64 del 28 maggio 2009, pubblicata sul sito ARERA in data 04 giugno 2009 e s.m.i. (**Del. ARG/gas 64/09**), che ha approvato il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale (TIVG).
- Delibera ARERA ARG/elt 107 del 30 luglio 2009 pubblicata sul sito ARERA in data 04 agosto 2009 e s.m.i. (**Del. ARG/elt 107/09**) che ha approvato il Testo Integrato per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) (TIS).
- Delibera ARERA ARG/gas 99 del 21 luglio 2011, pubblicata sul sito ARERA in data 29 luglio 2011 e s.m.i. (**Del. ARG/gas 99/11**), che ha approvato il Testo Integrato Morosità Gas (TIMC).
- Delibera ARG/elt 104/11 del 28 luglio 2011, pubblicata sul sito ARERA in data 5 agosto 2011 e s.m.i. (**Del. ARG/elt 104/11**).
- Delibera ARERA 148/2019/R/gas del 16 aprile 2019, pubblicata sul sito ARERA in data 19 aprile 2019 e s.m.i. (**Del. 148/2019/R/gas**), che ha approvato il Testo Integrato Settlement Gas (TISG).
- Delibera ARERA 301/2012/R/eeel del 19 luglio 2012, pubblicata sul sito ARERA in data 20 luglio 2012 e s.m.i. (**Del. 301/2012/R/eeel**) che ha approvato l'aggiornamento del Testo integrato per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV).
- Delibera ARERA 402/2013/R/com del 26 settembre 2013, pubblicata sul sito ARERA in data 30 settembre 2013 e s.m.i. (**Del. 402/2013/R/com**), che ha approvato il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici (TIBEG).
- Delibera ARERA 574/2013/R/gas del 12 dicembre 2013, pubblicata sul sito ARERA in data 13 dicembre 2013 e s.m.i. (**Del. 574/2013/R/gas**), che ha approvato la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RQDG).
- Delibera ARERA 40/2014/R/gas del 6 febbraio 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 7 febbraio 2014 e s.m.i. (**Del. 40/2014/R/gas**).
- Delibera ARERA 398/2014/R/eeel del 31 luglio 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 1 agosto 2014 e s.m.i. (**Del. 398/2014/R/eeel**).
- Delibera ARERA 501/2014/R/com del 16 ottobre 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 20 ottobre 2014 e s.m.i. (**Del. 501/2014/R/com**).
- Delibera ARERA 258/2015/R/com del 29 maggio 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 04 giugno 2015 e s.m.i. (**Del. 258/2015/R/com**), che ha approvato il Testo integrato della morosità elettrica (TIME).
- Delibera ARERA 487/2015/R/eeel del 14 ottobre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 19 ottobre 2015 e s.m.i. (**Del. 487/2015/R/eeel**).
- Delibera ARERA 584/2015/R/com del 4 dicembre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 4 dicembre 2015 e s.m.i. (**Del. 584/2015/R/com**).
- Delibera ARERA 646/2015/R/eeel del 22 dicembre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 22 dicembre 2015 e s.m.i. (**Del. 646/2015/R/eeel**) che ha approvato il Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023 (TIQE).
- Delibera ARERA 654/2015/R/eeel del 23 dicembre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 28 dicembre 2015 e s.m.i. (**Del. 654/2015/R/eeel**) che ha approvato il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2019 (TIT), il Testo integrato del servizio di misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2019 (TIME) e il Testo Integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di Connessione per il periodo di regolazione 2016-2019 (TIC).
- Delibera ARERA Del. 102/2016/R/com del 10 marzo 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 11 marzo 2016 e s.m.i. (**Del. 102/2016/R/com**).
- Del. 209/2016/E/com del 5 maggio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 6 maggio 2016 e s.m.i. (**Del. 209/2016/E/com**), che ha approvato il Testo Integrato Conciliazione (TICO).
- Delibera ARERA 223/2016/R/gas del 12 maggio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 13 maggio 2016 e s.m.i. (**Del. 223/2016/R/gas**).
- Delibera 413/2016/R/com del 21 luglio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 22 luglio 2016 e s.m.i. (**Del. 413/2016/R/com**), che ha approvato il Testo Integrato della Qualità della Vendita (TIQV).
- Delibera 463/2016/R/com del 4 agosto 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 5 agosto 2016 e s.m.i. (**Del. 463/2016/R/com**), che ha approvato il Testo Integrato Fatturazione (TIF).
- Delibera ARERA 775/2016/R/gas del 22 dicembre 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 23 dicembre 2016 e s.m.i. (**Del. 775/2016/R/gas**), che ha approvato la Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas (RTDG).
- Delibera ARERA 228/2017/R/com del 6 aprile 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 7 aprile 2017 e s.m.i. (**Del. 228/2017/R/com**), che ha approvato il Testo Integrato Ripristino Volontario (TIRV).
- Delibera ARERA 783/2017/R/com del 23 novembre 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 24 novembre 2017 e s.m.i. (**Del. 783/2017/R/com**).
- Delibera ARERA 555/2017/R/com del 27 luglio 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 31 luglio 2017 e s.m.i. (**Del. 555/2017/R/com**), che ha approvato la disciplina delle Offerte PLACET (PLACET).
- Delibera 593/2017/R/com del 3 agosto 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 4 agosto 2017 e s.m.i. (**Del. 593/2017/R/com**), che ha approvato il Testo Integrato Sistema Indennitario (TISIND).
- Delibera ARERA 366/2018/R/com del 28 giugno 2018, pubblicata sul sito ARERA in data 02 luglio 2018 e s.m.i. (**Del. 366/2018/R/com**), che ha approvato il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (**Codice di condotta commerciale**).
- Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2018 e s.m.i. (**D. Lgs. 101/2018**).
- Delibera ARERA 569/2018/R/com del 13 novembre 2018, pubblicata sul sito ARERA in data 14 novembre 2018 e s.m.i. (**Del. 569/2018/R/com**), che ha approvato le Disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio dei clienti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni (**Disciplina della prescrizione**).

Nelle restanti parti del contratto, le fonti normative suddette sono citate in forma sintetica.

Art. 3. Oggetto del Contratto, condizioni generali di vendita e usi consentiti

Oggetto del Contratto è la somministrazione di energia elettrica e/o di gas naturale da parte della Somministrante al Cliente, per gli usi consentiti e indicati dal Cliente nella Richiesta di fornitura, con le modalità riportate ed alle condizioni specificate di seguito e nelle "CE".

Resta inteso che il servizio di vendita dell'energia elettrica e del gas naturale fornito dalla Somministrante è regolato dal "CS", dalle norme emanate dall'ARERA o da altri enti ed organismi pubblici competenti in materia. Tutte le fonti normative citate nelle presenti CGF includono, salvo espressa indicazione contraria, successive modifiche e integrazioni. Le delibere dell'ARERA sono scaricabili dal sito www.arera.it. L'energia elettrica e il gas naturale potranno essere utilizzati

esclusivamente per l'uso dichiarato e per alimentare esclusivamente i POD e i PDR del Cliente e non potranno in alcun modo essere ceduti a terzi o utilizzati per altri scopi.

Art. 4. Competenze della Somministrante

La Somministrante gestisce esclusivamente il servizio commerciale di vendita dell'energia elettrica e del gas naturale ed è estranea alle attività del servizio di distribuzione. Spettano invece al competente Distributore la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti necessari a distribuire l'energia elettrica e il gas naturale, l'installazione, la gestione, la manutenzione e l'effettuazione delle verifiche di funzionalità dei gruppi di misura, il trasporto e la consegna dell'energia elettrica e del gas naturale sino al POD e al PDR, la determinazione e la cura delle caratteristiche tecniche dell'energia elettrica e del gas naturale al POD e al PDR, nonché la definizione delle condizioni tecniche di erogazione del servizio. La Somministrante non assume, quindi, responsabilità alcuna per danni o spese derivanti da eventuali disservizi relativi o connessi alle attività di competenza del distributore, né il Cliente potrà ottenere abbuoni o riduzioni di corrispettivo, fatto salvo quanto inderogabilmente stabilito da norme o disposizioni imperative. La Somministrante garantisce al Cliente la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale necessaria a soddisfare i suoi fabbisogni con le modalità pattuite con le presenti "CGF". Le interruzioni temporanee, totali o parziali della fornitura di energia elettrica e di gas naturale non sono imputabili alla Somministrante e pertanto non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento (fatto salvo quanto inderogabilmente stabilito da norme o disposizioni imperative) né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto, come meglio specificato all'art. 18 delle presenti "CGF". Gli aspetti tecnici concernenti la consegna dell'energia elettrica e del gas naturale oggetto della fornitura restano di esclusiva competenza del Distributore.

Art. 5. Condizioni per la conclusione del contratto

Il Cliente, dopo aver valutato attentamente le "CE", richiede alla Somministrante la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale attraverso la presentazione della Richiesta di fornitura debitamente compilata e sottoscritta presso gli sportelli di AGSM AIM Energia S.p.A. o attraverso l'invio della stessa ad AGSM AIM Energia S.p.A. ai canali di contatto ivi indicati. In ogni caso, le eventuali disposizioni contrattuali contenute nelle "CE" prevalgono sempre sulle presenti "CGF". Il Contratto si considera concluso nel momento in cui il Cliente riceve l'accettazione scritta della Richiesta di fornitura da parte di AGSM AIM Energia S.p.A.

AGSM AIM Energia S.p.A. si riserva in ogni caso la facoltà di non accettare la richiesta di fornitura nelle seguenti ipotesi:

- manca di solvibilità del Cliente di cui AGSM AIM Energia S.p.A. si riserva la facoltà di verifica;
- iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive;
- sottoposizione del Cliente a procedure concorsuali;
- mancata presentazione, ove richiesta, della garanzia a copertura delle obbligazioni del presente "CS";
- manca ricezione da parte di AGSM AIM Energia S.p.A. di tutta la documentazione necessaria per attivare la somministrazione di energia elettrica e di gas naturale e i servizi direttamente connessi;
- inefficacia del Contratto di Trasporto, Distribuzione o del Contratto di Dispacciamento per cause non imputabili ad AGSM AIM Energia S.p.A.

Art. 6 Condizioni tecniche di erogazione del servizio

Mandati per la Connessione, Distribuzione e servizi accessori

Con riferimento ai POD indicati nella Richiesta di fornitura, il Cliente conferisce, con la sottoscrizione del "CS", mandato alla Somministrante o altra società dalla stessa demandata all'espletazione delle pratiche di Connessione, Trasmissione, Dispacciamento e Distribuzione (incluse la ricezione e la gestione dei dati di consumo). Il Cliente dichiara di accettare, fin d'ora, il contenuto dei contratti e dei relativi allegati (comprese le Condizioni Tecniche di distribuzione disponibili su www.aimenergia.it) che la Somministrante o altra Società dalla stessa demandata provvederà a sottoscrivere nell'espletamento del/i mandato/i e di accettarle, senza riserve, i contenuti. Le richieste di prestazioni inerenti alla gestione dei POD di cui al TIQE e dei PDR di cui all'RQDG dovranno essere inoltrate al Distributore competente tramite la Somministrante (ovvero di attività, quali a titolo esemplificativo ma non limitativo: allacciamento, voltura, aumento di potenza/portata, spostamento di gruppi di misura, disattivazioni, ecc.). Per ciascuna richiesta di nuova attivazione, subentro e voltura inoltrata ai Distributori competenti di Energia Elettrica e/o Gas naturale, il cliente riconoscerà ad AGSM AIM Energia un contributo pari a Euro 30,00, in aggiunta ai corrispettivi richiesti dal Distributore. Diversamente, per la sola fornitura di Energia Elettrica e per tutte le altre prestazioni indicate nel TIV, il cliente riconoscerà ad AGSM AIM Energia un corrispettivo d'importo pari al contributo in quota fissa previsto dalla sopracitata delibera.

Oneri di connessione/allacciamento

Il Cliente in mancanza di connessione alla rete, è tenuto a versare a AGSM AIM Energia un contributo per la realizzazione dei necessari interventi tecnici quantificati dal Distributore locale sulla base di preventivo. La realizzazione degli interventi necessari avverrà successivamente all'accettazione del preventivo e al contestuale pagamento del contributo previsto ed all'ottenimento dei permessi a carico del Cliente e/o a carico di altri enti.

L'attivazione della fornitura GAS è comunque subordinata alla presentazione da parte del Cliente di tutta l'eventuale documentazione richiesta dal Fornitore, per conto del Distributore locale, relativa alla conformità dell'impianto interno del Cliente

Sono da considerarsi a carico del Cliente gli oneri relativi all'attivazione della fornitura comprensivi degli eventuali importi addebitati al Fornitore da parte del Distributore locale.

Il perfezionamento del contratto è subordinato:

- al collegamento dei POD e dei PDR del Cliente alla rete di distribuzione e che questa sia in grado di garantire la potenza e la portata richiesta;
- all'attivazione della fornitura da parte del Distributore;
- all'attivazione del servizio di trasporto e distribuzione;
- all'ottenimento, a cura e carico del Cliente, di ogni necessaria autorizzazione, servitù, consenso, da parte dei titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali sugli immobili interessati dalla fornitura;
- alla risoluzione di eventuali contratti precedentemente sottoscritti con altri fornitori, ovvero alla disponibilità del POD e del PDR, compatibilmente con la normativa che definisce i tempi di attivazione dei servizi di dispacciamento, trasporto, distribuzione e salvo eventi non dipendenti dalla volontà di AGSM AIM Energia;
- alla presentazione del Cliente, ove richiesta, della garanzia di cui all'art. 11 delle "CGF";
- alla disponibilità dell'immobile oggetto della fornitura, data dal titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale.

Inoltre, la Richiesta di fornitura presuppone che l'impianto interno del Cliente sia conforme alle norme tecniche e alle disposizioni di sicurezza previste dalla vigente normativa e dall'esito dell'accertamento documentale comunicato dal Distributore locale; AGSM AIM Energia si riserva la facoltà di non attivare il Contratto o di risolvere il Contratto stesso di fornitura a quelle installazioni che non rispettassero tali

norme. L'attivazione della nuova fornitura di energia elettrica e di gas naturale o la modifica di quella in atto è subordinata alla verifica di idoneità della rete di distribuzione da parte del relativo Distributore, e all'esecuzione dell'allacciamento alla rete stessa, ove necessario. All'atto della presentazione della Richiesta di fornitura il Cliente fornisce le proprie generalità, le ulteriori informazioni previste dalla vigente normativa e gli eventuali necessari atti autorizzativi. La richiesta di attivazione della fornitura sarà gestita nel rispetto delle tempistiche definite dall'ARERA (in particolare TIQE e/o RQDG).

Il Cliente è tenuto a trasmettere ad AGSM AIM Energia le informazioni catastali, ai sensi della Legge 311/04 (GU n. 306 del 31.12.2004), la cui mancata trasmissione potrà dar luogo a segnalazione all'Anagrafe Tributaria. Il Cliente si impegna inoltre a comunicare tempestivamente alla Somministrante ogni variazione significativa delle condizioni e delle informazioni contenute nel "CS". In particolare, sarà onere del Cliente comunicare il trasferimento della propria residenza nel luogo di somministrazione; la mancata comunicazione comporterà l'inapplicabilità della tariffa di trasporto riservata ai clienti domestici residenti per la fornitura di energia elettrica.

Esecuzione del contratto

L'esecuzione del presente contratto è condizionata al fatto che al momento della richiesta di accesso il Fornitore non sia informato del fatto che: a) il Distributore gas abbia eseguito in passato, nei confronti del Cliente, precedenti interventi di interruzione dell'alimentazione per morosità sul medesimo POD o altro PDR, a valle dei quali risultino ancora eventuali importi insoluti; b) il Distributore gas abbia promosso in passato, nei confronti del Cliente, iniziative giudiziarie per l'accesso forzoso a seguito di risoluzione contrattuale per impossibilità di interruzione dell'alimentazione sul medesimo POD o altro PDR, fatturandone direttamente al Cliente i relativi oneri che risultano in tutto o in parte ancora non pagati; c) il PDR rientri tra quelli per i quali il venditore ha la possibilità di revocare la richiesta di accesso in quanto servito, all'atto della richiesta stessa od in precedenza, nell'ambito del Servizio di Default distribuzione; d) il Cliente richiedente (energia elettrica) sia stato in precedenza titolare del medesimo POD o di un altro POD interrotto a seguito dell'intervento di interruzione della fornitura per morosità e per il quale risultino eventuali importi insoluti riguardanti l'intervento stesso; e) il POD (energia elettrica) rientra tra quelli per i quali ha la possibilità di revocare la richiesta di switching in quanto servito, all'atto della richiesta stessa od in precedenza, nell'ambito del Servizio di Salvaguardia. Nel caso in cui il Fornitore riceva le segnalazioni/informazioni di cui sopra si riserva di non dare esecuzione al presente contratto; in tal caso verranno meno gli effetti del recesso dal contratto di fornitura stipulato con il venditore precedente.

Nel caso di Cliente di gas naturale e/o energia elettrica già servito da altra società di vendita, al fine di procedere con l'esecuzione del contratto, il Fornitore si riserva di richiedere lo switching con possibilità di avvalersi dell'esercizio di revoca. In questo caso il Fornitore sarà informato in merito a: a) (GAS) accessibilità o meno del PDR; b) (GAS/EE) mercato di provenienza del PDR/POD distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; c) (GAS/EE) se il PDR/POD risulta chiuso a seguito dell'intervento di sospensione della fornitura per morosità; d) (EE/GAS) se per il POD/PDR è in corso una richiesta di indennizzo (sistema indennitario - CMOR); e) (GAS/EE) date delle eventuali richieste di sospensione del PDR/POD per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching formulata dal Fornitore; f) (GAS/EE) date delle eventuali richieste di switching eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching presentata dal Fornitore. A seguito del ricevimento delle predette informazioni relative al PDR/POD oggetto del contratto, il Fornitore si riserva di non dar seguito allo switching dandone apposita comunicazione al Cliente; in questo caso non verrà data esecuzione al presente contratto e verranno meno gli effetti del recesso dal contratto di fornitura stipulato con il venditore precedente.

Art. 7. Data di avvio dell'esecuzione del contratto

Il Contratto decorre dalla data in cui viene reso disponibile il servizio al Cliente e indicata nella Nota informativa, compatibilmente con l'attivazione del servizio di Trasporto, Distribuzione e Dispacciamento per il quale, nella prima fattura utile, verranno addebitati i costi previsti per tale servizio. Nel caso in cui la data di avvio fosse diversa da quella comunicata, la Somministrante invierà al Cliente una comunicazione scritta, a mezzo posta o mail, in accordo con la regolazione vigente, con la quale sarà informato della nuova data di avvio della fornitura, dell'eventuale mancato avvio e delle motivazioni che l'hanno determinata/o. Non è imputabile alla Somministrante ogni ritardo derivato da cause dipendenti dall'attività dei competenti Distributori.

Art. 8. Durata del Contratto – Diritto di ripensamento - Diritto di Recesso – Risoluzione del Contratto

Durata del contratto

Il Contratto ha durata indeterminata.

Diritto di ripensamento

Qualora il contratto sia concluso in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o a distanza, il Cliente consumatore può esercitare il diritto di ripensamento senza oneri entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla conclusione del contratto secondo quanto previsto dal Codice del consumo, fatto sempre salvo quanto specificamente previsto dal medesimo Codice agli artt. 52 e 53, come di seguito specificato:

- presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di esercitare il diritto di ripensamento a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata alla sede di AGSM AIM Energia, Contrà Pedemuro San Biagio, n. 72, 36100 Vicenza;
 - mediante invio del modulo ripensamento allegato al Contratto attraverso i canali ivi indicati.
- Le attività di esecuzione del contratto saranno avviate trascorso il periodo previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento, salvo nel caso in cui il Cliente richieda l'esecuzione del contratto in via anticipata ovvero prima che sia decorso il termine per il ripensamento. Tale richiesta da parte del Cliente può comportare un anticipo della fornitura rispetto alle tempistiche di norma applicate dal Fornitore, pur non garantendo necessariamente l'avvio della fornitura entro i termini previsti per il ripensamento. In questo caso il Cliente domestico potrà comunque esercitare il ripensamento ma sarà tenuto a corrispondere gli eventuali costi già sostenuti dal Fornitore per un importo pari al contributo in quota fissa applicato dall'esercente la maggior tutela nei casi di cui all'art. 11 del TIV qualora non sia stata avviata la fornitura; nel caso di avvio della fornitura, il Cliente sarà tenuto al pagamento degli eventuali corrispettivi di fornitura previsti dal contratto fino al momento della cessazione della fornitura stessa. Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, qualora non fossero già state avviate dal Fornitore le attività di avvio dell'esecuzione del Contratto per il quale il Cliente domestico ha esercitato il ripensamento, la fornitura sarà garantita dal precedente Fornitore qualora il precedente contratto di fornitura non risulti essere stato sciolto. In alternativa la fornitura potrà essere garantita per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio Fornitore o la chiusura del PDR/POD sulla base della volontà manifestata dal Cliente domestico, dal soggetto che eroga il servizio di fornitura di ultima istanza. La fornitura potrebbe altresì essere avviata dal Fornitore per il tempo necessario per permettere un nuovo cambio Fornitore o la chiusura del PDR/POD sulla base della volontà manifestata dal Cliente. Il Cliente domestico che esercita il ripensamento al fine di cessare la fornitura dovrà richiedere la disattivazione del PDR/POD all'attuale Fornitore che provvederà a richiedere l'esecuzione della prestazione al Distributore locale anche tramite l'eventuale Utente del servizio di

distribuzione/trasporto ai sensi di quanto previsto dall'art. 37.6 della RQDG o del trasporto e dispacciamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 81.7 del TIQE.

Diritto di recesso

Ai sensi della Delibera 783/2017/R/com, è facoltà del Cliente recedere unilateralmente, senza oneri e in qualsiasi momento dal Contratto per cambio fornitore.

In tal caso è tenuto, in occasione della stipula del nuovo contratto, a rilasciare al nuovo venditore (venditore entrante) apposito mandato a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto in essere. Il venditore entrante dovrà esercitare il recesso, in nome e per conto del cliente finale, mediante l'invio della richiesta di switching al SII, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Nel caso in cui il Cliente non intenda cambiare Fornitore, ma intenda cessare la fornitura e i contratti a essa collegati, può esercitare il recesso in qualsiasi momento con un termine di preavviso non superiore a 1 (uno) mese. In tal caso il termine di preavviso decorre dalla ricezione della comunicazione di recesso. Il Cliente resta responsabile dei consumi e di quant'altro dovuto qualora non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la chiusura del Contatore. Eventuali prelievi intercorrenti tra la data di cessazione della fornitura così come comunicata dal Cliente e l'eventuale intervento di chiusura del POD/PDR da parte del Distributore locale saranno comunque posti a carico del Cliente.

Con riferimento alla fornitura di gas naturale, qualora il Cliente finale che ha presentato recesso per cessazione della fornitura non permetta l'accesso al Contatore, il Distributore locale è tenuto ad effettuare fino a tre tentativi di disattivazione, in seguito ai quali il Fornitore si riserva di richiedere l'intervento di interruzione dell'alimentazione del PDR.

Nel caso di Contratto avente ad oggetto sia la fornitura di energia elettrica che la fornitura di gas naturale, è ammesso il recesso parziale dal Contratto. Il recesso potrà quindi riguardare esclusivamente uno dei due tipi di forniture, di conseguenza, il Contratto continuerà ad avere effetto tra le Parti limitatamente alla fornitura per cui non è stato manifestato il recesso.

La Somministrante potrà recedere in qualsiasi momento dal presente Contratto, anche limitatamente ad una delle forniture, dandone comunicazione scritta al Cliente a mezzo raccomandata a/r o PEC, con preavviso di 6 (sei) mesi decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente.

Clausola risolutiva espressa

Nell'ipotesi di violazione di anche una sola delle succitate obbligazioni previste a carico del Cliente nelle presenti "CGF" ed in caso di mendaci dichiarazioni del Cliente o in condizioni di sicurezza mancanti, la Somministrante si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Il Contratto si risolverà altresì ai sensi dell'articolo 1456 c.c., su dichiarazione del Fornitore di volersi avvalere di tale diritto qualora occorra una delle seguenti ipotesi: a) effettuazione di prelievi eccedenti la potenza o pressione indicati nella Richiesta di fornitura, in violazione delle previsioni di cui al presente Contratto, ovvero effettuazione di prelievi fraudolenti del gas naturale e/o dell'energia elettrica; b) cessazione del gas naturale e/o dell'energia elettrica a terzi od utilizzazione degli stessi in siti diversi dal POD o PDR ovvero per usi diversi da quelli indicati ai sensi del Contratto; c) cessazione del Contratto a terzi, al di fuori delle ipotesi contemplate nelle presenti CGF; e) manomissione del Misuratore; f) violazione degli obblighi derivanti dal Contratto di Connessione ovvero da uno dei contratti stipulati con la Società di Distribuzione ovvero attività contraria alle norme di sicurezza.

Art. 9. Condizioni economiche

Per la somministrazione di energia elettrica e di gas naturale oggetto del "CS" il Cliente si impegna a corrispondere ad AGSM AIM Energia i corrispettivi indicati nelle "CE" allegate al presente contratto e parte integrante dello stesso. Le "CE" prevalgono sulle presenti "CGF" ove discordanti.

I corrispettivi non comprendono, a titolo esemplificativo, gli oneri del trasporto, le imposte, le addizionali, l'I.V.A., gli oneri dovuti al Distributore e qualsiasi altro corrispettivo, imposta, tassa o tributo applicabile al Contratto (ovvero alla somministrazione di energia elettrica e di gas naturale) che sono dovuti dal Cliente, salvo siano espressamente posti per legge e o dal Contratto a carico della Somministrante.

Il Cliente, accedendo al sito di AGSM AIM Energia - www.aimenergia.it, potrà ottenere informazioni circa le aliquote e il valore delle imposte applicate. Eventuali esenzioni e di riduzioni dal pagamento delle imposte e tasse saranno riconosciute solamente a condizione che tali agevolazioni siano previste dalla normativa vigente e che il Cliente presenti la documentazione ivi prevista per poterne usufruire. Le esenzioni o riduzioni avranno decorrenza dalla data di registrazione al protocollo della Somministrante della completa documentazione necessaria, preventivamente compilata da parte del Cliente, e dalla conclusione del relativo iter, nulla potendo quest'ultimo pretendere, a qualsivoglia titolo, per il periodo antecedente la decorrenza. Il Cliente, ai fini dell'applicazione della normativa fiscale, assume in via esclusiva ogni responsabilità relativamente alle dichiarazioni e/o omissioni dallo stesso effettuate. Le tasse ed imposte di qualsiasi genere, inerenti e conseguenti alla conclusione del Contratto, sono a carico del Cliente, salvo diverso accordo tra le parti. Contestualmente ai consumi potranno essere inseriti direttamente in fattura importi relativi a prestazioni accessorie e specifiche del Distributore locale. Saranno poste a carico del Cliente eventuali spese amministrative e qualsiasi altro onere applicato dal distributore per prestazioni richieste dal Cliente.

Art. 10. Variazioni – Adeguamenti automatici

I corrispettivi come definiti nelle "CE", saranno aggiornati secondo i criteri indicati nelle rispettive "CE". Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, i criteri, le componenti e i parametri previsti dall'ARERA dovessero subire delle variazioni, oppure, dovessero esserne introdotti di nuovi, di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal Cliente in fase di fatturazione, nella stessa misura e a partire dalla stessa data di efficacia stabilita dall'ARERA o da altro organo competente. Nel rispetto della normativa vigente, la Somministrante informerà il Cliente delle variazioni nella prima fatturazione in cui le stesse saranno applicate.

Art. 11. Garanzie

A garanzia dell'esatto adempimento del "CS", la Somministrante potrà richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale o di prestare idonea garanzia fidejussoria.

Per la fornitura di energia elettrica, l'importo complessivo di tale deposito sarà definito ai sensi del TIV e potrà essere aggiornato con i valori previsti dalle successive delibere che lo modificano.

Per il Cliente al quale è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale (Bonus sociale), l'importo del deposito cauzionale è pari a 5,2 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata.

Per il Cliente al quale non è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica (Bonus sociale), l'importo del deposito cauzionale è pari a Euro 11,50 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata.

L'importo applicato potrà essere adeguato di anno in anno nel caso in cui vari la potenza impegnata. Inoltre, qualora i criteri e gli importi sopra previsti dovessero subire delle variazioni, queste potranno essere automaticamente applicate, ai sensi del TIV.

Per la fornitura di gas naturale, l'importo complessivo di tale deposito sarà definito ai sensi del TIQG e potrà essere aggiornato con i valori previsti dalle successive delibere che lo modificano.

Per il Cliente al quale è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale (Bonus sociale), l'importo del deposito cauzionale è pari a:

1. 25 € per clienti con consumo fino a 500 Smc/anno;
2. 77 € per clienti con consumo superiore a 500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno;
3. valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte, per clienti con consumi superiori a 5.000 Smc/anno.

Per il Cliente al quale non è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale (Bonus sociale), l'importo del deposito cauzionale è pari a:

1. per Clienti con consumi fino a 500 Smc/anno, euro 30,00;
2. per Clienti con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno, euro 90,00;
3. per Clienti con consumi superiori a 1.500 Smc/anno e fino a 2.500 Smc/anno, euro 150,00;
4. per Clienti con consumi superiori a 2.500 Smc/anno e fino a 5000 Smc/anno, euro 300,00;
5. per Clienti con consumi superiori a 5.000 Smc/anno, valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte.

Qualora i criteri e gli importi sopra previsti dovessero subire delle variazioni, queste potranno essere automaticamente applicate, ai sensi del TIQG. L'importo relativo al deposito cauzionale sarà addebitato dalla Somministrante nella prima fattura utile. La domiciliazione bancaria o postale (SDD) della fattura è considerata forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale. Non sarà pertanto tenuto al versamento del deposito cauzionale il Cliente che si avvalga della domiciliazione bancaria ovvero postale ai fini del pagamento dei corrispettivi. Qualora nel corso della fornitura l'importo del deposito sia incamerato in tutto o in parte dalla Somministrante, il Cliente sarà tenuto a ricostituirlo con addebito sulla prima fattura utile. AGSM AIM Energia S.p.A. si riserva comunque di addebitare al Cliente domestico l'importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura SDD non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. Resta salva, al Cliente domestico, la restituzione del deposito in caso di successiva attivazione della procedura SDD. Nel caso il pagamento con SDD risulti insoluto, verrà ripristinato il pagamento tramite bollettino e saranno ricostituiti gli importi cauzionali. L'importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute, alla cessazione del Contratto, maggiorato degli interessi legali, in conformità a quanto disposto dall'ARERA. Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alle disposizioni dell'ARERA.

Art. 12. Modalità di utilizzo dei dati di lettura

Il Distributore è il soggetto responsabile della rilevazione delle letture dei misuratori nel rispetto delle tempistiche previste dall'ARERA. È compito del Distributore validare e trasmettere i dati di lettura alla Somministrante che gli utilizzerà per la fatturazione a saldo al Cliente finale.

Per l'energia elettrica:

la frequenza dei tentativi di lettura è fissata in:

- a) con riferimento ai POD dotati di contatori elettronici o per POD con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, almeno 1 (una) volta al mese;
- b) con riferimento a POD con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW, almeno 1 (una) volta ogni 4 (quattro) mesi.

Per il gas naturale:

nel caso di PDR non smart meter la frequenza è fissata in: almeno una volta all'anno per i Clienti con consumi fino a 500 Smc/anno, almeno due volte l'anno per i Clienti con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno, almeno tre volte l'anno per i Clienti con consumi superiori a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno, una volta al mese per i Clienti con consumi superiori a 5.000 Smc/anno. Nel caso di PDR smart meter la rilevazione dei consumi del gas avverrà con frequenza mensile con dettaglio giornaliero, onde rilevare il prelievo realizzato fino all'ultimo giorno gas del mese di riferimento.

Il Cliente titolare di POD trattato monorario e/o PDR non smart meter può comunicare l'autolettura nella finestra temporale indicata da AGSM AIM Energia, rilevando autonomamente il dato dal misuratore e comunicandolo alla Somministrante con le modalità indicate in fattura che lo utilizzerà ai fini della fatturazione salvo validazione da parte del Distributore. Qualora a seguito di comunicazione di un'autolettura il Distributore non validasse il dato trasmesso, la Somministrante ne darà comunicazione al Cliente. In caso di mancata lettura da parte del Distributore, la Somministrante ne darà informazione al Cliente nella prima fattura utile.

Relativamente al Cliente titolare di POD trattato per fasce e/o PDR smart meter, il Fornitore mette a disposizione la possibilità di comunicare l'autolettura, con le modalità indicate in fattura, qualora siano state emesse una o più fatture contabilizzanti dati di misura stimati per almeno 2 (due) mesi consecutivi.

Il Fornitore comunica al Cliente la presa in carico o l'eventuale non presa in carico del dato di autolettura trasmesso al momento dell'acquisizione del dato o, al più tardi, entro 4 (quattro) giorni lavorativi successivi nel caso in cui la modalità di raccolta resa disponibile non permetta una risposta immediata.

In merito alla fornitura di gas naturale, in caso di mancata lettura di un Misuratore gas non accessibile o con accessibilità parziale entro i limiti temporali sopra previsti, AGSM AIM Energia fornirà, nella prima bolletta emessa, informazioni al Cliente sulle cause che hanno impedito la lettura secondo quanto trasmesso dal Distributore locale competente. In caso di mancata lettura di un Misuratore accessibile entro i termini suddetti, AGSM AIM Energia riconoscerà al Cliente un indennizzo automatico pari a 35 (trentacinque) euro, o il diverso importo previsto, secondo le modalità indicate dalla normativa in materia di qualità commerciale.

Nel caso in cui tali dati non siano resi disponibili dal Distributore, la Somministrante procederà alla fatturazione in acconto dei consumi. Le signature dei contatori formano prova ineccepibile ed assoluta dell'avenuto consumo, salvo comprovato errore materiale. Il Cliente e la Somministrante hanno il diritto di far verificare, in contraddittorio ed in ogni momento, l'esattezza della misura del contatore. Il Distributore proporrà le condizioni della verifica e, nei limiti dei termini prescritzionali, metterà a sua disposizione l'esito del controllo, il cui costo sarà a carico della parte soccombente. Nel caso in cui gli errori di misura riscontrati dalla verifica saranno compresi nelle tolleranze previste dalla normativa vigente al momento della verifica, il contatore sarà ritenuto regolare e non si procederà ad alcuna rettifica dei consumi. In caso contrario, la Somministrante emetterà note di accredito o di addebito per il conguaglio dei consumi accertati, in ogni caso per un periodo non superiore a quello fissato dai vigenti provvedimenti delle Autorità competenti.

Il Distributore installerà, presso ciascun impianto, gli strumenti di misura, di limitazione e di controllo che riterrà necessari o che saranno stabiliti dalle norme in vigore. Il Cliente è depositario delle apparecchiature e dei materiali di proprietà del Distributore, installati nella sua proprietà, e ne risponderà in qualunque caso. La rottura o la manomissione dei sigilli del contatore, con o senza prelievi di energia elettrica e di gas naturale, sarà perseguita a termini di legge, compresa la segnalazione all'Autorità Giudiziaria. Il Cliente ha l'obbligo di avere la massima cura del contatore e dell'impianto che ha in dotazione e custodia; dovrà mantenere pulito e decoroso l'alloggiamento e sarà responsabile per eventuali danni che le apparecchiature dovessero subire. La Somministrante è in ogni caso sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dall'utilizzo dell'impianto interno, la cui gestione e manutenzione è a carico del Cliente. In particolare, il verificarsi di dispersioni o perdite di qualsiasi natura nell'impianto

interno, a valle del misuratore, non potrà dare luogo a rimborsi o indennizzi. Il contatore non può essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente. Il Cliente si impegna inoltre a comunicare eventuali situazioni di pericolo o necessità di manutenzione riscontrate sugli impianti. Il Cliente è consapevole che il gas naturale può essere pericoloso qualora non siano usate le cautele più opportune che egli stesso si impegna a conoscere e a far osservare. Il Cliente dovrà utilizzare solo apparecchi omologati e rivolgersi per gli interventi periodici di manutenzione a personale autorizzato.

Il Cliente si impegna a consentire al personale incaricato l'accesso alla proprietà privata per effettuare le normali operazioni di servizio quali lettura, controllo, chiusura e sostituzione dei contatori, verifica e riparazione di eventuali guasti nelle condutture, verifica delle condizioni di sicurezza della fornitura, sospensione per motivi di carattere tecnico o morosità.

Art. 13. Modalità di Fatturazione, Pagamento del servizio, Rateizzazione e Morosità

Modalità di fatturazione

La fattura dei consumi verrà emessa in conformità a quanto stabilito all'Allegato A alla Del. 501/2014/R/com (Bolletta 2.0). Sarà quindi prevista una "bolletta sintetica" che contiene gli elementi minimi individuati dalla disciplina della Bolletta 2.0. Gli elementi di dettaglio relativi agli importi fatturati verranno inviati al Cliente su apposita richiesta da presentarsi ad AGSM AIM Energia tramite Area Clienti del sito.

Per aiutare il Cliente nella comprensione della fattura, il Fornitore rende disponibile sul proprio sito internet www.aimenergia.it una "Guida alla lettura delle voci di spesa" propria per ciascuna offerta, contenente una descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi fatturati; il Cliente può altresì richiedere la "Guida alla lettura delle voci di spesa" attraverso l'apposito modulo disponibile presso gli sportelli commerciali.

La modalità principale di emissione della fattura è il formato elettronico. Nel caso in cui il Cliente non opti per l'invio in formato cartaceo, la fattura sarà inviata tramite posta elettronica agli indirizzi indicati dal Cliente nella Richiesta di fornitura o attraverso altro sistema indicato dal Fornitore. Qualora il Cliente scelga di ricevere copia della fattura in formato cartaceo, anche in un momento successivo all'attivazione, l'esecuzione del Contratto proseguirà con l'invio cartaceo della fattura all'indirizzo che indicherà nella Richiesta di fornitura, senza alcun onere o costo aggiuntivo per il Cliente.

Ciascuna fattura di periodo verrà emessa entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura. Nel caso di emissione della Fattura di periodo oltre il termine di cui sopra, il Fornitore riconoscerà un indennizzo automatico al Cliente finale, in occasione della prima fattura utile, nel rispetto del TIF.

Ai sensi del TIF, la fatturazione dei consumi avrà la seguente frequenza:

Per l'energia elettrica: bimestrale.

Per il gas naturale:

a. mensile per i Clienti con consumi superiori a 5.000 Smc/anno con punti di riconsegna in cui non è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero; nonché per i Clienti con punti di riconsegna in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero, per qualsiasi livello di consumo;

b. bimestrale per i Clienti con consumi inferiori a 5.000 Smc/anno, salvo diversi accordi tra le parti. Qualora il Cliente, in base ai consumi annui rilevati o in presenza di morosità, rientri in una classe di consumo o di potenza disponibile diversa da quella in cui rientrava al momento della sottoscrizione del contratto, la Somministrante si riserva di modificare la frequenza di fatturazione e di inviare specifica comunicazione.

La fatturazione avverrà sulla base dei dati analitici relativi ai consumi del Cliente sempre che tali dati siano resi disponibili ad AGSM AIM Energia dal Distributore. Nel caso in cui tali dati non siano resi disponibili dal Distributore locale in tempo utile per la fatturazione, la fatturazione avverrà sulla base di autoletture comunicate dal Cliente finale, validate dal Distributore, o sulla base di consumi presunti, che saranno oggetto di ricalcolo in occasione della successiva lettura messa a disposizione dal Distributore (o autolettura validata). La stima dei consumi GAS viene determinata da AGSM AIM Energia: per ciascun periodo di fatturazione viene calcolata come la somma dei consumi giornalieri risultanti dall'applicazione del profilo di prelievo standard (per la fornitura di gas naturale come definiti nel TISG) ai prelievi storici del Cliente comunicati dal SII oppure, in assenza di tale dato, ai dati di consumo previsionali indicati dal Cliente nella Richiesta di fornitura. Nel caso della fornitura EE la stima dei consumi viene determinata da AGSM AIM Energia sulla base dei prelievi storici del Cliente applicando il metodo del pro die. Il conguaglio dei volumi fatturati in acconto avverrà con la prima fattura utile successiva al ricevimento dei dati analitici relativi ai consumi del Cliente così come comunicati dal Distributore.

La fatturazione è da intendersi in acconto e salvo conguaglio, errori od omissioni e in caso di inesattezza, il Cliente può chiederne la rettifica. Il Fornitore darà corso alla rettifica anche secondo quanto previsto dal TIQV. In caso di malfunzionamento del Contatore Gas o del Contatore Elettrico, il Fornitore fatturerà i consumi relativi al periodo di malfunzionamento come ricostruiti rispettivamente dal Distributore Gas e dal Distributore Elettrico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La fattura di chiusura sarà emessa non oltre: a) il secondo giorno solare precedente lo scadere del periodo di sei settimane decorrente dalla cessazione della fornitura, nel caso di modalità di emissione della fattura in formato elettronico; b) l'ottavo giorno solare precedente lo scadere del periodo di sei settimane decorrente dalla cessazione della fornitura, in tutti gli altri casi. In caso di indisponibilità dei dati di misura effettivi necessari alla fatturazione di chiusura, la Società emetterà comunque una fattura su consumi stimati, rimandando l'emissione della fattura di chiusura non appena verranno messi a disposizione dati di misura effettivi da parte del Distributore.

La Società si riserva, ove previsto, la facoltà di ricorrere al cosiddetto Sistema Indennitario per il recupero dell'eventuale credito maturato qualora il Cliente eserciti il recesso per cambio fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento. Il Fornitore si riserva altresì di addebitare al Cliente la componente "CMOR" (Sistema Indennitario), derivante da un'eventuale precedente situazione di morosità del Cliente con altro fornitore, così come addebitata dal Distributore al Fornitore.

Nell'ipotesi di fatturazione di importi riferiti a consumi di energia elettrica o gas naturale risalenti a più di due anni AGSM AIM Energia sarà tenuta ad indicarlo in fattura e il Cliente finale, qualora il ritardo non sia a lui imputabile, potrà eccepire la prescrizione con le seguenti modalità: a) presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di eccepire la prescrizione; b) mediante invio del Modulo prescrizione attraverso i canali ivi indicati.

Pagamento del servizio

Il pagamento della bolletta potrà essere effettuato dal Cliente tramite il sito www.aimenergia.it (nell'Area Clienti) o presso tutti gli Uffici Postali, gli sportelli delle Banche convenzionate e Punti Vendita SisalPay abilitati a mezzo di addebito automatico su conto corrente bancario o postale, on line per titolari di conto corrente postale o carte di credito abilitate tramite il sito internet delle Poste Italiane (www.poste.it). Il Cliente può effettuare, senza costi aggiuntivi, il pagamento delle fatture presso gli sportelli di UNICREDITBANCA.

Le fatture dovranno essere pagate integralmente con le modalità e nei termini indicati sul documento stesso, che non potranno essere inferiori a 20 (venti) giorni dalla data di emissione della fattura. Salvo

quanto previsto al successivo articolo, i pagamenti non potranno essere ridotti né differiti né gli importi dovuti potranno essere compensati con eventuali crediti del Cliente verso la Somministrante. Il Cliente che vende o cede a qualsiasi titolo, abbandona o dà in locazione i locali dal medesimo occupati ove si trovano impianti in attività, deve - salvo diverse specificazioni - darne avviso scritto alla Somministrante, indicando il recapito al quale dovrà essere inviata la fattura di chiusura del rapporto contrattuale.

Il Cliente deve pagare tutti gli eventuali importi dovuti alla Somministrante anche se effettuati da terzi, e ogni altra spesa o danno connessi o conseguenti all'uso degli impianti fino al momento dell'effettiva chiusura della fornitura.

Rateizzazione

Il Cliente è tenuto al pagamento dell'intero corrispettivo indicato in fattura salva la possibilità di richiedere la rateizzazione come indicato di seguito.

Nel caso di Cliente di gas naturale servito nel Mercato libero titolare di Bonus sociale il Fornitore è tenuto ad offrire la rateizzazione: a) per i clienti per i quali la periodicità di fatturazione non è mensile qualora la bolletta contenente ricalcoli per casi diversi dai successivi b) e c) sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli, salvo il caso in cui la differenza fra l'addebito fatturato nella bolletta contenente il ricalcolo e gli addebiti fatturati nelle bollette emesse sulla base di consumi stimati sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi; b) per i clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura; c) per i clienti con un gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di importi ricalcolati sulla base di consumi effettivi; d) nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della frequenza di fatturazione prevista dal contratto; e) nei casi di fatturazione di importi anomali, diversi dai casi precedenti, così come previsti dal TIQV.

Nel caso di Cliente EE servito nel Mercato libero titolare di Bonus sociale il Fornitore è tenuto ad offrire la rateizzazione: a) per i POD domestici qualora la bolletta contenente ricalcoli per casi diversi dal successivo c) sia superiore al centocinquanta per cento dell'addebito medio delle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli; b) per i POD non domestici in BT trattati monorari qualora la bolletta contenente ricalcoli per casi diversi dal successivo c) sia superiore al duecentocinquanta per cento dell'addebito medio delle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli; c) a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, qualora venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura; d) nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della frequenza di fatturazione prevista dal contratto; e) nei casi di fatturazione di importi anomali, diversi dai casi precedenti, così come previsti dal TIQV.

Il Cliente servito nel Mercato libero qualora titolare di Bonus sociale GAS e/o EE ha la possibilità di ottenere la rateizzazione nei casi di cui ai due precedenti commi, secondo quanto stabilito dalla Del. 584/2015/R/com e s.m.i. limitatamente a: i) fatture che contabilizzano consumi riferiti al periodo di agevolazione; ii) fatture emesse durante il periodo di agevolazione pur riferendosi a consumi pregressi.

Il Cliente servito nel Mercato libero GAS e/o EE non titolare di Bonus sociale ha la possibilità di ottenere la rateizzazione, ai sensi della Del. 463/2016/R/com e s.m.i., limitatamente ai casi di: 1) mancato rispetto, anche episodico, della frequenza di fatturazione definita contrattualmente; 2) fatturazione di importi anomali.

La possibilità di ottenere la rateizzazione sarà indicata in ogni bolletta rateizzabile. La rateizzazione sarà concessa solo se richiesta dal Cliente entro i 10 (dieci) giorni successivi al termine fissato per il pagamento della bolletta. Non sono concesse rateizzazioni per importi complessivi fino a 50 (cinquanta) Euro.

Il corrispettivo soggetto a rateizzazione è maggiorato del Tasso Ufficiale di Riferimento calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta.

Il corrispettivo soggetto a rateizzazione è suddiviso in un numero di rate successive di ammontare costante (comunque non inferiore a due) pari: i) nei casi a), b) e c), almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli; ii) nel caso d) e nel caso 1), almeno al numero di bollette non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di fatturazione; iii) nel caso e) e nel caso 2), al massimo al numero di bollette emesse negli ultimi 12 mesi.

Le rate non sono cumulabili e hanno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione. Nel caso in cui il Cliente receda dal contratto per cambio venditore, il Fornitore ha facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell'importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile.

Il Fornitore ha facoltà di negoziare con il Cliente un diverso accordo in merito alle modalità di rateizzazione sopra indicate, che dovrà essere sottoscritto per accettazione da parte del Cliente.

Morosità

Se il pagamento è effettuato oltre i termini indicati, la Somministrante potrà richiedere, al Cliente, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua nei limiti ammessi dall'ARERA (pari al TUR - Tasso Ufficiale di Riferimento - maggiorato del tre e mezzo per cento).

Perdurando il mancato pagamento, non prima di 5 (cinque) giorni dalla scadenza indicata nei documenti di fatturazione, la Somministrante attiverà le procedure previste per la morosità. Al Cliente verrà inviato un sollecito di pagamento, a mezzo raccomandata o tramite PEC, nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo PEC e abbia dato il proprio assenso all'invio di comunicazioni attinenti al contratto allo stesso indirizzo PEC, che avrà valore di costituzione in mora. In tale comunicazione di costituzione in mora verrà indicato il termine ultimo di pagamento non inferiore a: i) a 15 (quindici) giorni solari dall'invio della relativa raccomandata; oppure ii) 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata o; iii) 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento da parte dell'esercente la vendita della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente finale della PEC. Verranno indicate inoltre le modalità per comunicarle alla Somministrante l'avvenuta effettuazione del pagamento. In caso di pagamento o comunicazioni effettuati con modalità difformi rispetto a quanto indicato si declina ogni responsabilità per eventuali azioni intraprese.

In caso di perdurante morosità relativa a un POD/PDR disalimentabile il Fornitore decorso un termine non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento fissato nella comunicazione di costituzione in mora si riserva di richiedere al Distributore locale la sospensione della fornitura per morosità.

Qualora decorsi non più di 90 (novanta) giorni dall'ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità effettuata dal Fornitore, il Cliente risulti nuovamente moroso con riferimento ad ulteriori fatture rispetto a quelle per le quali era stata richiesta in precedenza la sospensione della fornitura per morosità, il Fornitore si riserva il diritto di riattivare le procedure previste in caso di morosità inviando al Cliente, a mezzo raccomandata o PEC, apposita comunicazione di costituzione in mora nella quale sarà indicato il termine ultimo entro cui il Cliente sarà tenuto a provvedere al pagamento, termine comunque non inferiore a (in alternativa): i) 7 (sette) giorni solari dall'invio al Cliente della relativa

raccomandata, oppure ii) 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento, da parte del Fornitore, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure iii) a 10 (dieci) giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione.

Persistendo ulteriormente l'inadempimento, decorso un termine non inferiore a 2 (due) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora, la Somministrante si riserva di richiedere al Distributore locale la chiusura/sospensione della fornitura per morosità.

Per la fornitura di energia elettrica:

Laddove il Cliente finale sia connesso in bassa tensione e le condizioni tecniche del misuratore lo consentano, si procederà dapprima alla riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e successivamente decorsi almeno ulteriori 15 (quindici) giorni, perdurando il mancato pagamento, alla sospensione della fornitura ai sensi del TIMOE, con le spese relative alla riduzione sopra indicata, a carico del Cliente. Nel caso in cui l'intervento di sospensione della fornitura per morosità non fosse fattibile, il Fornitore si riserva di richiedere l'intervento di Interruzione della fornitura, qualora tecnicamente fattibile. Nel caso in cui anche l'intervento di Interruzione della fornitura non risultasse fattibile, il Fornitore si riserva la possibilità di estinguere la propria responsabilità dei prelievi c/o il POD. A far data dall'avvenuta risoluzione contrattuale, e contestuale estinzione della responsabilità di prelievo, in mancanza di richiesta di switching per il medesimo POD da parte di altro utente del servizio di trasporto e dispacciamento, verranno attivati i servizi di Maggior Tutela/Salvaguardia.

In caso di morosità di clienti finali non disalimentabili, come definiti ai sensi dell'art. 23.1 del TIMOE, la Somministrante si riserva di provvedere alla risoluzione contrattuale richiedendo l'estinzione della responsabilità di prelievo c/o il POD. In tal caso per il POD del Cliente oggetto della risoluzione contrattuale, in mancanza di richiesta di switching per il medesimo POD da parte di altro utente del servizio di trasporto e dispacciamento, saranno attivati i servizi di Maggior Tutela/Salvaguardia.

Decorsi 15 (quindici) giorni dalla sospensione della fornitura per POD disalimentabili, senza che il Cliente abbia effettuato i pagamenti dovuti, è facoltà della Somministrante risolvere il Contratto come previsto dall'art. 1456 c.c..

Il Cliente proveniente dal mercato di salvaguardia sarà obbligato a corrispondere alla Somministrante, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della formale richiesta di pagamento tutti gli importi eventualmente ancora dovuti al Gestore del Mercato di Salvaguardia, maturati in forza del precedente rapporto di fornitura e acquisiti dalla Somministrante in ottemperanza a quanto stabilito dal TIMOE. In tutti i casi il Cliente si impegna sin da ora a tenere manlevata AGSM AIM Energia da qualsiasi onere o responsabilità di qualsiasi natura conseguente al precedente contratto di fornitura in essere con il Gestore del Mercato di Salvaguardia.

Per la fornitura di gas naturale:

Nel caso di cliente disalimentabile, decorsi 10 (dieci) giorni dalla sospensione della fornitura, senza che il Cliente abbia effettuato i pagamenti dovuti, è facoltà della Somministrante risolvere il Contratto ("risoluzione contrattuale") come previsto dall'art. 1456 c.c.

Qualora l'intervento di chiusura del PDR per morosità non fosse fattibile, il Fornitore si riserva di richiedere al Distributore locale l'intervento di Interruzione dell'alimentazione del PDR, qualora tecnicamente ed economicamente fattibile. L'eventuale interruzione dell'alimentazione del PDR comporterà la risoluzione del contratto di vendita con il Cliente. Nel caso in cui anche l'intervento di Interruzione dell'alimentazione del PDR non risultasse fattibile, il Fornitore si riserva di risolvere il contratto e richiedere al SII la risoluzione contrattuale a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del PDR, estinguendo la propria responsabilità dei prelievi c/o il PDR dalla data di efficacia della risoluzione contrattuale. In questo caso il Fornitore sarà tenuto a trasmettere al Distributore locale, se richiesti:

- copie delle fatture non pagate;
- copie della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente;
- copie della comunicazione di risoluzione del contratto con il Cliente, unitamente alla documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del Cliente;
- copie della documentazione contrattuale relativa al rapporto di fornitura (ove disponibile) o, in subordine, dell'ultima fattura pagata;
- documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente.

A far data dall'avvenuta risoluzione contrattuale, e contestuale estinzione della responsabilità di prelievo, in mancanza di richiesta di switching per il medesimo PDR da parte di altro utente del servizio di distribuzione, saranno attivati i servizi di ultima istanza.

Nel caso di morosità del Cliente titolare di un PDR non disalimentabile il Fornitore procederà alla costituzione in mora tramite lettera Raccomandata indicante il termine ultimo, comunque non inferiore a 10 (dieci) giorni dall'invio della comunicazione, entro il quale il Cliente titolare di PDR non disalimentabile moroso deve provvedere al pagamento; decorso tale termine, senza che il Cliente abbia provveduto al pagamento, il Fornitore potrà provvedere alla risoluzione del contratto per inadempimento e alla successiva richiesta, al SII, di risoluzione contrattuale per morosità relativa a un PDR non disalimentabile moroso. In tal caso il SII, in mancanza di richiesta di switching per il medesimo PDR da parte di altro utente del servizio di distribuzione, provvederà ad attivare i servizi di ultima istanza.

La Somministrante potrà richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della/e fattura/e, nonché i contributi di disattivazione e riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto dall'Autorità o definito dal Distributore locale. La Somministrante potrà sospendere la fornitura anche senza preavviso in caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura, nell'ipotesi di diniego all'accesso al contatore di misura agli incaricati della Somministrante e del Distributore, ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto.

In ogni caso, la fornitura non può essere sospesa nei seguenti casi: a) qualora non sia stata effettuata la comunicazione di costituzione in mora nei termini e nelle modalità previste dai precedenti commi; b) qualora il Cliente finale abbia comunicato al Fornitore l'avvenuto pagamento secondo la modalità previste nelle presenti CGF; c) qualora l'importo del mancato pagamento sia inferiore o uguale all'ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente applicata dal Fornitore e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione; d) qualora il Fornitore non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dal Distributore locale o relativo a fatturazione di importi anomali salvo che l'importo anomalo sia inferiore o uguale a 50 euro o il reclamo sia stato inviato dal Cliente oltre i 10 giorni successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo o relativo all'attribuzione al cliente di una presunta responsabilità per la fatturazione di importi per consumi

risalenti a più di due anni; e) qualora la morosità sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per fattispecie diverse dalla fornitura e che non siano previste esplicitamente nel Contratto.

In ogni caso la Somministrante si riserva inoltre di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi con addebito al Cliente moroso degli interessi moratori come sopra determinati nonché delle spese legali giudiziali e stragiudiziali ivi compresi gli oneri sostenuti per l'affidamento della pratica a società di recupero dei crediti nei limiti del loro effettivo ammontare.

Il Cliente ha diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico in caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura. L'indennizzo automatico è pari a:

- 20 euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante AGSM AIM Energia non abbia garantito al Cliente alternativamente il rispetto del: a) termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; b) termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora il venditore non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata; c) termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice della sospensione della fornitura/chiusura del punto di fornitura per morosità;
- 30 euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora.

Art. 14. Impossibilità sopravvenuta

Qualora, successivamente al perfezionamento del Contratto, intervengano provvedimenti di pubbliche Autorità o altre circostanze non imputabili alla Somministrante che rendano impossibile, in tutto o in parte, l'adempimento degli obblighi posti a suo carico, ovvero di provvedere al vettoramento sulle reti, la stessa Somministrante ne darà tempestiva comunicazione al Cliente, in osservanza delle normative vigenti.

Art. 15. Cause di forza maggiore - Responsabilità della somministrante per interruzioni - Responsabilità e manleva del Cliente

La fornitura potrà essere interrotta temporaneamente in tutto o in parte per cause di oggettivo pericolo, per ragioni di servizio, quali: manutenzione, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti, riparazione dei guasti, o per motivi di sicurezza anche connessi all'esplesamento di altri servizi di pubblica utilità. Tali interruzioni nonché le interruzioni o limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, oppure a cause di forza maggiore o comunque non imputabili alla Somministrante, non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o di risarcimento del danno né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto. Inoltre, il Cliente si obbliga a tenere indenne e a manlevare la Somministrante per ogni contestazione o pagamento di oneri o danni che dovessero derivare allo stesso nell'ambito dell'esplesamento dei servizi di cui al Contratto e che dipendano da fatti o comportamenti del Cliente.

Art. 16. Comunicazione di variazioni e dichiarazioni

Le comunicazioni dirette al Cliente saranno effettuate dalla Somministrante in osservanza delle disposizioni normative vigenti, mediante posta elettronica, lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dal Cliente (coincidente o meno con l'indirizzo dove avviene la fornitura), oppure, se con carattere di generalità, mediante avvisi diffusi attraverso il sito internet www.aimenergy.it o quotidiani o emittenti radiotelevisive locali o inseriti nei documenti di fatturazione ed entreranno in vigore con le decorrenze indicate in tali comunicazioni o avvisi. Il Cliente ha l'obbligo di comunicare sollecitamente le variazioni riguardanti le modifiche d'uso e tutte le informazioni necessarie al fine di usufruire dell'applicazione delle agevolazioni tariffarie e fiscali. Dette agevolazioni saranno applicate solo a far data dall'avvenuta ricezione della relativa documentazione debitamente compilata e sottoscritta dal Cliente nulla potendo quest'ultimo pretendere, a qualsivoglia titolo, per il periodo antecedente. Tutte le comunicazioni del Cliente eventualmente previste da condizioni di fornitura particolari dovranno essere inviate per iscritto a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: AGSM AIM Energia S.p.A. - Contrà Pedemuro, 72 - 36100 Vicenza.

Art. 17. Variazione unilaterale delle clausole contrattuali - Integrazioni e modifiche del contratto

Si intendono automaticamente inserite nel Contratto, con abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili, eventuali condizioni imposte dalla legge ovvero da provvedimenti delle autorità pubbliche competenti. Fatto salvo quanto precede, la Somministrante si riserva di modificare unilateralmente per "giustificato motivo" le condizioni contrattuali. Ai fini del Contratto si intende per "giustificato motivo" il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento. In tal caso, salvo che norme di legge o provvedimenti amministrativi non impongano o comportino una data di applicazione anticipata, le modificazioni saranno applicate a partire dall'inizio del 4° (quarto) mese successivo a quello in cui il Cliente riceverà la comunicazione di variazione da parte della Somministrante in forma scritta. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte della Somministrante. Tali variazioni dovranno comunque essere fatte nel rispetto della regolazione ARERA a tutela dei Clienti. Ai sensi dell'art. 13.3 del Codice di Condotta Commerciale la comunicazione delle variazioni unilaterali dovrà contenere, tra l'altro, per ciascuna delle modifiche proposte, le seguenti informazioni: a) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla modifica proposta; b) l'illustrazione chiara, completa e comprensibile dei contenuti e degli effetti della variazione proposta; c) la decorrenza della variazione proposta; d) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del Cliente dell'eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri. La comunicazione di variazione verrà inviata in un documento distinto dalla bolletta ed in ogni caso in maniera disgiunta da quest'ultima; potrà invece essere trasmessa tramite bolletta in cui la variazione si configuri come una riduzione dei corrispettivi originariamente previsti nel Contratto. La suddetta comunicazione non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico. In questo specifico caso il Cliente finale sarà informato della variazione nella prima fattura in cui le variazioni sono applicate.

Art. 18. Livelli di qualità, reclami, indennizzi automatici

Eventuali reclami e richieste di informazioni potranno essere inoltrati dal Cliente ad AGSM AIM Energia utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione da AGSM AIM Energia sul sito internet www.aimenergy.it e presso gli sportelli commerciali o con ogni altro mezzo utile alla comunicazione con la stessa, che consenta di accertare la data di ricevimento. AGSM AIM Energia provvederà a fornire al Cliente una risposta scritta motivata entro i termini previsti dal TIQV.

Se non viene utilizzato l'apposito modulo messo a disposizione da AGSM AIM Energia, la comunicazione dovrà contenere i seguenti dati minimi necessari: nome e cognome; indirizzo di fornitura; indirizzo postale, se diverso da quello di fornitura, o di posta elettronica per l'invio della risposta; servizio a cui si riferisce il reclamo (energia elettrica o gas naturale); codice identificativo del POD/PDR, ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice Cliente; breve descrizione dei fatti contestati.

AGSM AIM Energia è venditore aderente alla procedura ripristinatoria volontaria. Pertanto, qualora il Cliente contesti un contratto o una attivazione ai sensi del TIRV, entro e non oltre 40 giorni dalla data

di emissione della prima fattura, può inviare ad AGSM AIM Energia un "reclamo per contratto contestato". L'invio del reclamo è condizione necessaria per dare esecuzione alla procedura speciale a carattere risolutivo e alla procedura ripristinatoria di cui al TIRV.

AGSM AIM Energia si impegna a rispettare i livelli specifici e generali di qualità come fissati dall'ARERA nel TIQV e in caso di mancato rispetto, a corrispondere al Cliente, per quanto di competenza, l'indennizzo automatico base pari ad euro 25,00. L'indennizzo automatico base è crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione come indicato di seguito:

- se l'esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l'indennizzo automatico base;
- se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base;
- se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base.

Entro il 30 giugno di ogni anno, AGSM AIM Energia provvederà a fornire al Cliente, tramite il proprio sito web, le informazioni concernenti i livelli specifici e generali di qualità in adozione e gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli specifici, ivi compresi gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto della disciplina dettata per la costituzione in mora e richiesta di sospensione della fornitura per morosità, secondo quanto previsto dal TIMOE e dal TIMG.

Fatti salvi gli altri casi previsti dal presente contratto e dalla normativa vigente, in conformità a quanto previsto dal Codice di Condotta Commerciale, AGSM AIM Energia corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico, pari a 30 (trenta) euro, nel caso di mancato rispetto delle modalità e tempistiche di comunicazione delle eventuali variazioni contrattuali unilaterali.

Qualora la fattura di periodo sia emessa oltre i termini di cui all'art. 13 AGSM AIM Energia riconoscerà al Cliente un indennizzo automatico, in occasione della prima fattura utile, pari ad euro 6,00 nel caso in cui la fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine. Il predetto importo è maggiorato di euro 2,00 ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di euro 20,00, raggiunto per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal termine. L'indennizzo massimo è modificato in ragione del ritardo ulteriore come indicato di seguito:

- è pari a euro 40,00 se l'emissione della fattura avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dal termine di cui all'art. 13 del presente contratto;
- è pari a euro 60,00 se l'emissione della fattura avviene in un tempo superiore a 90 (novanta) giorni solari dal termine di cui all'art. 13 del presente contratto.

Il Cliente di energia elettrica titolare di POD trattato per fasce ai sensi del TIS avrà diritto ad un indennizzo automatico di ammontare pari a euro 10,00 nel caso in cui il distributore abbia messo a disposizione del Fornitore esclusivamente dati di misura stimati per 2 (due) mesi consecutivi. L'indennizzo sarà corrisposto nella prima fattura utile.

Il Fornitore corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico nel caso di emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale a seguito di cessazione della fornitura oltre i termini previsti. Il valore dell'indennizzo è pari a euro 4,00:

- nel caso di ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine previsto;
- maggiorato di euro 2,00 ogni 10 (dieci) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di euro 22,00 per ritardi pari o superiori a 90 giorni solari.

L'indennizzo sarà corrisposto nella fattura di chiusura. L'indennizzo sarà corrisposto anche per ritardo nell'emissione della fattura di chiusura basata su consumi stimati, nel caso di indisponibilità dei dati di misura.

Il Cliente avrà altresì diritto ad un indennizzo automatico di ammontare pari a euro 35,00 qualora il Distributore locale metta a disposizione del venditore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura (escluso cambio fornitore diverso da switching) decorso un tempo superiore a 30 giorni dalla cessazione della fornitura. L'indennizzo sarà trasferito al Cliente in occasione della fattura di chiusura solo a valle del riconoscimento da parte del Distributore locale al Fornitore.

Gli indennizzi automatici saranno riconosciuti secondo le modalità previste dalla normativa in tema di qualità commerciale (TIQV) o secondo le diverse specifiche previste dalla regolazione.

Art. 19. Cessione del Contratto

La Somministrante potrà cedere il Contratto, oppure i crediti nascenti dal Contratto di fornitura, ad altra società di vendita facente parte di AGSM AIM, ovvero ad altre società dalla stessa partecipate ed

abilitate a concludere contratti per la somministrazione di energia elettrica e di gas naturale, restando immutate le condizioni praticate al Cliente.

Art. 20. Domicilio – Registrazione – Foro competente

Le Parti eleggono il proprio domicilio all'indirizzo indicato nel frontespizio del "CS". Il Contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, a norma della vigente legge sull'imposta di registro, con spese a carico del richiedente. In ogni caso di controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di residenza o di domicilio elettivo del Cliente, come previsto dal Codice del Consumo.

Art. 21. Assicurazione per gli infortuni, incendi e responsabilità civile nella fornitura di gas naturale

Ai sensi della Del. 223/2016/R/gas, i clienti domestici, i condomini e i clienti altri usi con misuratore di classe fino a G25, che utilizzano, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficiano in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas.

Per ulteriori dettagli circa la copertura assicurativa e la modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare direttamente lo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate sul sito internet www.arera.it.

La Somministrante rende noto al Cliente che copia della polizza in questione è disponibile presso i propri sportelli e sul sito internet www.aimenergy.it, precisando che, in caso di sinistro, è necessario compilare l'apposito modello di denuncia sinistri pubblicato sul sito www.cig.it.

Art. 22. Assegnazione bande di importazione e/o bande di energia elettrica CIP 6

Ai fini dell'assegnazione delle bande d'importazione e delle bande di energia CIP 6, ottenibili tramite la partecipazione della Somministrante alle procedure di assegnazione indette da TERNA o altro ente preposto, il Cliente conferisce mandato senza rappresentanza, irrevocabile ed esclusivo alla Somministrante, o ad altra società da questa indicata. Nel caso in cui le modalità di assegnazione fossero differenti da quanto in vigore alla data di perfezionamento del contratto e non consentissero, quindi, l'applicazione di quanto indicato dal presente punto, le Parti concorderanno in buona fede le necessarie modalità di partecipazione e le relative nuove condizioni economiche.

Art. 23 - Procedure di conciliazione

Il Cliente potrà ricorrere gratuitamente alle procedure di Conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie riguardanti il contratto, che dovessero insorgere nel corso della fornitura, attivando il Servizio Conciliazione Clienti Energia istituito dall'ARERA ovvero le procedure di mediazione, presso le Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura e gli altri organismi di mediazione, disciplinate dalla normativa vigente in materia. Tali procedure potranno essere attivate dal Cliente solo a seguito della mancata risposta da parte di AGSM AIM Energia ad un reclamo scritto entro i termini previsti dal TIQV o nel caso in cui non venga ritenuta soddisfacente la risposta ricevuta.

AGSM AIM Energia aderisce al Servizio Conciliazione Clienti Energia gestito da Acquirente Unico per conto dell'ARERA e aperto a tutti i clienti. Il Servizio è rivolto:

- nel settore GAS, ai clienti domestici e non domestici connessi in bassa pressione (BP);
- nel settore EE, ai clienti domestici e ai clienti non domestici connessi in bassa e media tensione (BT/MT).

L'attivazione del Servizio Conciliazione avviene mediante compilazione online di apposita richiesta accessibile dai siti www.arera.it o www.conciliazione.energia.it. L'esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria. Per maggiori informazioni è possibile utilizzare l'indirizzo mail serviziocconciliazione@acquirenteunico.it o contattare anche lo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente al numero 800.166.654.

Art. 24. Bonus sociale

Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune.

Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica. Per maggiori informazioni visita il sito www.arera.it o chiama il n° verde 800.166.654.

Art. 25. Disposizioni finali

Per quanto non contemplato dalle presenti condizioni generali, valgono le disposizioni di legge e gli usi vigenti.